

Pubblicato il 01/12/2025

N. 01335/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2025, proposto da Beckman Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Genova, non costituito in giudizio;

nei confronti

della Roche Diagnostics s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23;

per l'annullamento

della nota del Direttore Generale del San Martino, pervenuta in data 18 luglio 2025, di rigetto dell'opposizione della ricorrente alla ostensione alla società Roche Diagnostics della nota del San Martino datata 1° aprile 2025, con cui la ricorrente è

stata diffidata all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti la "Fornitura di Materiali e Attrezzature di Laboratorio Analisi – Area Siero occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi, con opzione rinnovo per ulteriori 24 mesi – Deliberazione n. 1408/21 del 21.07.2021 – Lotto 6 "Sistema Total Laboratory Automation (TLA) comprensivo delle necessarie opere strutturali proposta di miglioria", disponendo la consegna della predetta nota alla Roche Diagnostics entro il 2 agosto 2025;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e correlato a quelli oggetto di impugnazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roche Diagnostics s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 30 luglio 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.

2. La ricorrente ha conseguito l'aggiudicazione di una gara indetta dall'Azienda Ligure Sanitaria per la fornitura di materiale di laboratorio e ha successivamente stipulato una convenzione, alla quale ha aderito l'Ospedale San Martino.

In data 1° aprile 2025 l'Ospedale ha inviato alla ricorrente una diffida relativa all'adempimento di alcune obbligazioni contrattuali; la società Beckman ha provveduto a contestarla.

In data 3 giugno 2025 la società Roche Diagnostics s.p.a., seconda graduata nella suddetta gara, ha avanzato istanza di accesso alla nota dell'Ospedale; la ricorrente, ricevutane comunicazione, ha fatto opposizione all'ostensione, deducendo la mancanza di interesse, stante l'insussistenza di qualsiasi concreta prospettiva di risoluzione del contratto.

Con provvedimento del 18 luglio 2025 l'Ospedale ha accolto l'istanza della controinteressata.

3. Avverso tale provvedimento la società Beckman ha proposto ricorso, censurando la violazione dei presupposti per l'accesso.

Con decreto cautelare del 31 luglio 2025 è stata sospesa l'efficacia del provvedimento.

Si è costituita in giudizio la controinteressata, instando per la reiezione del gravame. L'Ospedale, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.

Con ordinanza dell'11 settembre 2025, n. 223, il Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della camera di consiglio del 7 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4.1 Anzitutto, va precisato che l'istanza di accesso presentata dalla società Roche in data 3 giugno 2025 (doc. 7 controinteressata) è espressamente qualificata sia come istanza di accesso tradizionale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia come istanza di accesso civico ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4.2. Ebbene, muovendo dall'accesso difensivo, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale *«l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. n. 241 del 1990 è consentito anche per la fase esecutiva del rapporto, nelle ipotesi di possibile inadempimento contrattuale, allorché il privato richiedente (solitamente il secondo*

classificato ad una gara pubblica) abbia di mira la possibile risoluzione del contratto del primo classificato», purché «l'interesse difensivo preesista all'istanza di accesso e non si traduca dunque in una richiesta con mere finalità esplorative» (Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3642; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 febbraio 2025, n. 170).

Ebbene, nel caso di specie la Società istante ha chiaramente motivato l'istanza di accesso proprio con riguardo all'esigenza di verificare l'esistenza di eventuali motivi di risoluzione del contratto in essere. Peraltro, dalla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata si evince che l'intento di chiedere la risoluzione e lo scorrimento della graduatoria era stato già manifestato all'Ospedale in precedenti interlocuzioni (si vedano in particolare le note del 10 gennaio, del 9 aprile e del 23 maggio 2025 – rispettivamente docc. 3-4-5 controinteressata), sulla base – stando alla prospettazione della controinteressata – del mancato collaudo della strumentazione fornita dalla società Beckman.

4.2.3. Con riguardo a tale ultima circostanza, la ricorrente nega recisamente la fondatezza della ricostruzione della società Roche, affermando che il collaudo è stato correttamente e tempestivamente effettuato. Sennonché, una tale affermazione non è sufficiente a scalfire l'interesse dell'istante, così come non è idonea a tal fine la notazione che la fornitura è regolarmente proseguita e l'Ospedale non avviato alcuna procedura per la risoluzione. Una siffatta argomentazione, a ben vedere, ingenera un circolo tautologico che si imbatte in un'aporia di fondo: l'interesse che anima la pretesa ostensiva della società Roche è proprio quello di verificare se nell'attuazione del contratto si sono verificate le condizioni per la risoluzione e se l'Amministrazione le ha correttamente valutate, alla stregua della disciplina generale e delle condizioni contenute nella *lex specialis*. Lo stesso Ospedale, del resto, nel provvedimento impugnato (doc. 10 ricorrente) afferma inequivocabilmente che al momento della diffida del 1° aprile 2025 non si poteva escludere in astratto

l'eventualità di una risoluzione, essendo in corso un confronto tra le parti circa l'esecuzione di talune prestazioni.

4.2.4. Si tratta di elementi che, unitariamente considerati, consentono di rinvenire a fondamento dell'istanza ostensiva un interesse apprezzabile quantomeno in termini di serietà e privo di intenti *lato sensu* emulativi.

4.3. Per completezza, va considerato che, anche riguardato dall'angolo visuale della disciplina dell'accesso civico, il provvedimento ostensivo non esibisce profili di illegittimità; sul punto, sia sufficiente richiamare l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del 2 aprile 2020, n. 10, secondo la quale *«la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/ o assoluti di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici»*.

4.3.1. A tale riguardo, infine, il Collegio rileva che nella nota di opposizione del 2 luglio 2025 (doc. 9 ricorrente) e nel ricorso non è stata allegata alcuna delle ragioni di esclusione di cui all'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al fine di contestare la legittimità del provvedimento ostensivo. Solo nelle memorie del 22 ottobre 2025 la ricorrente fa genericamente riferimento al pericolo che vengano conosciuti dati del conto economico della commessa: prescindendo da ogni considerazione circa la tempestività del rilievo, si tratta, all'evidenza, di contenuti non eccettuati dalla disposizione in parola.

5. In definitiva, il ricorso va respinto in quanto infondato.

6. La ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore della controinteressata, liquidate come da dispositivo; la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata esonera il Collegio dal dover provvedere sulle relative spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controinteressata, liquidandole in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre accessori di legge; nulla sulle spese nei rapporti tra ricorrente e Ospedale San Martino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felletti, Primo Referendario

Nicola Pistilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Pistilli

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO